

COMUNE DI TRICASE
(PROVINCIA DI LECCE)

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO 2009**

Art.1 – Costituzione della delegazione Trattante

La Delegazione Trattante, costituita ai sensi del vigente CCNL, è così composta:

per la parte pubblica:

- Dott. Francesco Arena - Segretario Generale - Presidente
- Dott.ssa M. Rosaria Panico - Responsabile Area Risorse Umane - Componente
- Dott. Cosimo D'Aversa - Direttore di Ragioneria - Componente

Per la parte sindacale:

1) dai componenti della Rappresentanza sindacale:


- Guida Donato - FP CGIL
- Ventola Domenico - FP CGIL
- Stifini Antonio - CISL FP
- Cassiano Francesco - UIL - FPL
- Baglivo Giuseppe - UIL -FPL
- Elia V. Antonio - CSA
- Colaci Francesco - DiCCAP SULPM

2) da un rappresentante di ogni organizzazione sindacale territoriale di categoria firmataria del CCNL:

- CGIL – F.P.
- CISL – FPS
- UIL - FPL
- C.S.A.
- Di CCAP

Art.2 – Procedure per l'autorizzazione alla sottoscrizione

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo acquista efficacia quando:
 - sia firmato per la parte sindacale dalla RSU;
 - sia firmato dai rappresentanti sindacali delle OO.SS.(se non sottoscritto da tutte, almeno da quelle che rappresentano la maggioranza dei lavoratori con riferimento alla media del dato associativo e dei voti riportati alle elezioni della RSU) firmatarie del Ccnl del 31.07.2009;
 - sia firmato dalla delegazione di parte pubblica, previo controllo sulla compatibilità dei costi;
2. Il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti. In caso di rilievi da parte del predetto organismo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della D.T. di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.
3. Analoga procedura sarà seguita per eventuali modifiche, integrazioni ed interpretazioni autentiche.
4. Qualora l'eventuali modifiche, integrazioni ed interpretazioni non hanno carattere economico, si prescinde dal controllo sulle compatibilità dei costi.



Art.3 – Campo di applicazione

1. Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo si applica a tutto il personale – escluso i dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato, comandato e in mobilità.
2. Per il personale a tempo determinato, comandato e in mobilità l'Ente provvede ad integrare le risorse decentrate degli importi necessari all'erogazione del salario accessorio.

Art.4 – Decorrenza e durata

1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2009.
2. Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione espressamente indicata dallo stesso contratto.
3. Le presenti disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, fatta eccezione per gli istituti riguardanti:
 - indennità di rischio al personale che fa uso prevalente di computer.
 - Indennità di disagio all'addetto alle pulizie, ai bidelli commessi, centralinista – protocollista
 - Specifiche responsabilitàle quali dovranno essere ricontrattate.
4. Vengono definite con apposito accordo annuale, da effettuarsi con le modalità di cui al predetto art.2, le somme relative alla costituzione e alle modalità di erogazione del fondo per le risorse decentrate.

Art.5 – Risorse decentrate


Le risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2009 sono quelle di cui al dettaglio della tabella allegata al presente contratto.

Art.6 – indennità di rischio e turnazione

1. Si confermano gli artt.35 e 37 del contratto decentrato integrativo 2002/2005 sottoscritto il 21 marzo 2005, come modificati dai *contratti collettivi decentrati integrativi – parte economica*, relativi agli anni 2005 e 2008, sottoscritti rispettivamente il 03.05.2005 e 15.12.2008 relativi alle indennità di **rischio, turno**.

Art.7 – indennità di reperibilità

1. Si conferma l'art.37 del contratto decentrato integrativo 2002/2005 sottoscritto il 21 marzo 2005, come confermato dai successivi dai *contratti collettivi decentrati integrativi – parte economica*, relativi agli anni 2005 e 2008, con il quale a decorrere dal 01.01.2005, ai fini della corresponsione della indennità di reperibilità, è stato individuato il seguente servizio:
Stato Civile con la seguente articolazione oraria: 8-14/14-20 per le giornate del sabato e delle domeniche.
Estendere il suddetto servizio ai restanti giorni della settimana, con esclusione del lunedì e giovedì durante i quali si svolge il rientro pomeridiano, mediante turni con orario 16- 20.



2. A decorrere dal 26 ottobre 2009, ai fini della corresponsione dell'indennità di reperibilità, vengono, inoltre, individuati i seguenti servizi:

Servizio di pronta reperibilità per gli operai, per far fronte alle necessità scaturenti da situazioni imprevedibili e non programmabili, né espletabili durante la normale attività di servizio, da espletarsi con almeno due unità per turno nei giorni:

- sabato dalle ore 16 alle 20
- domenica e festivi infrasettimanali – dalle ore 8 alle 20
- inoltre, n.1 pomeriggio della settimana, con esclusione del lunedì e giovedì durante i quali si svolge il rientro pomeridiano, dalle ore 14 alle 20.

Servizio di pronta reperibilità per l'addetto alla protezione civile nei limiti previsti dall'art.23, comma 3 del CCNL/2000.

Art.8 – Indennità di disagio

Si conferma il contenuto dell'art.38 del contratto decentrato integrativo 2002/2005 sottoscritto il 21 marzo 2005, come modificato dai successivi *contratti collettivi decentrati integrativi sottoscritti per gli anni 2005 e 2008*.

Art.9 – Indennità maneggio valori

Si conferma il contenuto l'art.39 del contratto decentrato integrativo 2002/2005, come modificato con verbale della D.T. n.5 del 21.03.2008, che ha quantificando l'entità della misura in € 1,50 giornalieri.

Art.10 – Specifiche responsabilità art.17, comma 2, lett.f) CCNL/01.04.99


Si conferma il contenuto l'art.40 del contratto decentrato integrativo 2002/2005, così modificato dal *contratto collettivo decentrato integrativo 2005 – parte economica*, sottoscritto il 03.05.2005.


Art.11 – Sistema di incentivazione del personale

Si stabilisce che l'importo residuo del fondo per il trattamento del salario accessorio 2008 e 2009 sia destinato alla produttività.


Li 8 APR 2010

Per la Parte Pubblica






Per la R.S.U.



Per le OO.SS. Territoriali





PARTE VARIABILE

Incremento personale ETI (nuovi servizi)	€. 8.541,00	
Incremento da contratto decentrato 2005	€. 25.000,00	Vedi parere Collegio Revisori
Comma 02 art. 15 contratto 1998-2001	€. 14.900,23	Valore max. 1,2%-monte sal. 1997 €. 2.483.372,05 – misura contrattata 0,6%
Nuovi servizi contr. dec. anno 2009	€. 6.000,00	
Totale Parte Variabile	€. 54.441,23	

Totale generale: €. 271.669,27 + €. 54.441,23 = €. **326.110,50**

TRICASE, 11 NOVEMBRE 2009

IL RESPONSABILE DEI SS.FF.
(DOTT. COSIMO D' AVERSA)



RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2009.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' RESIDUA

Ammontare del fondo	€. 326.110,50
A detrarre spese per LED anno 2009	€. 6.977,54
A detrarre nr. 03 indennità di coordinamento già percepite nel 1999 da nr. 03 ex 8° livelli attualmente responsabili di servizio	€. 2.324,06
A detrarre maggiore costo ex 2° ed ex 5° livelli transitati rispettivamente in fascia b) e c).	€. 3.554,16
A detrarre costo delle progressioni economiche anno 2009 imputate sui vari capitoli di spesa riguardante il personale.	€. 145.348,67
A detrarre indennità di comparto anno 2009	€. 49.724,68
Disponibilità residua sul capitolo 42 "Fondo di produttività anno 2009" per l'applicazione dei restanti istituti.	€. 118.181,39

TRICASE, 11 NOVEMBRE 2009

IL RESPONSABILE DEI SS.FF.
(DOTT. COSIMO D'AVERSA)

